P9_TA(2023)0335

Relazione interlocutoria sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2023 sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2023)0337 — 2023/0201R(APP))

(C/2024/1195)

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2022/2496 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([1]),

— visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([2]), e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ([3]), nonché le relative dichiarazioni unilaterali ([4]),

— visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ([5]) («AII»),

— vista la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2023 (COM(2023)0337),

— visti la comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2023, dal titolo «Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021 — 2027» (COM(2023)0336) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SWD(2023)0336),

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2023, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (COM(2023)0338),

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2023, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa («STEP») e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335),

— visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2024, adottato dalla Commissione il 5 luglio 2023 (COM(2023)0300),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ([6]),

— visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 ([7]),

([1]) GU L 325 del 20.12.2022, pag. 11.
([2]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
([3]) GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 4.
([4]) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 240.
([5]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
([6]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
([7]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([8]) («regolamento finanziario»),

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2022, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2022)0223),

— vista la sua risoluzione del 10 maggio 2023 sull'impatto sul bilancio dell'UE per il 2024 dell'aumento degli oneri finanziari dello strumento dell'Unione europea per la ripresa ([9]),

— vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sul tema «Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide» ([10]),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([11]),

— visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,

— viste le lettere della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0273/2023),

Valutazione generale della proposta della Commissione

1. accoglie con favore il fatto che, in seguito al suo riesame del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, la Commissione ha tratto la stessa conclusione a cui il Parlamento era giunto nel dicembre 2022, ovvero che, da quando è stato approvato nel 2020, il QFP è stato superato dagli eventi in un mondo che ha subito una trasformazione radicale, che la flessibilità di bilancio è stata esaurita da molteplici crisi e occorre prevederne un aumento per rispondere a circostanze impreviste, che il QFP è viziato da problemi strutturali messi a nudo dagli sviluppi economici e sociali e che, di conseguenza, è essenziale una revisione urgente del regolamento QFP e del suo allegato;

2. sottolinea il fatto che la revisione deve concentrarsi sulla gestione delle molteplici conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, sul rafforzamento dell'autonomia strategica aperta e della sovranità dell'Unione e sul riconoscimento all'Unione di una flessibilità adeguata per reagire alle crisi; accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione relativa a una revisione mirata quale primo passo nella giusta direzione; ritiene tuttavia necessario un livello di ambizione più elevato ma realistico per garantire che il QFP possa affrontare meglio le sfide strutturali insite nel bilancio e adeguarsi maggiormente alle esigenze future;

3. ritiene che la revisione proposta riguardi solo alcuni degli ambiti problematici più urgenti nel quadro esistente e non risponda pienamente alla totalità delle sfide e delle necessità individuate dal Parlamento;

4. si attende che la Commissione continui a valutare accuratamente tutte le esigenze attuali e future, anche per quanto riguarda la convergenza sociale ed economica, l'impatto sulle regioni più colpite dalla guerra e la necessaria risposta alla crisi del clima e della biodiversità; pone l'accento sul peso dell'inflazione che grava su tutta l'UE e in particolare sui beneficiari dell'UE quali agricoltori, studenti e bambini; deplora che la revisione proposta non tenga conto del fatto che le crisi in atto hanno aggravato e aggraveranno ulteriormente l'attuale situazione socioeconomica in fase di deterioramento per le persone più vulnerabili nell'Unione, in particolare i minori in condizioni di povertà o a rischio di povertà, e avranno conseguenze durature; sottolinea, inoltre, che la revisione proposta non rispecchia l'ambizione dell'Unione di intensificare gli sforzi per combattere le percentuali allarmanti di povertà minorile e di contribuire all'eliminazione della povertà minorile attraverso la garanzia europea per l'infanzia, di recente istituzione; insiste, pertanto, affinché il Consiglio e la Commissione tengano conto della richiesta del Parlamento di intensificare con urgenza, durante il periodo 2024-2027, gli sforzi dell'Unione finalizzati a eliminare la povertà infantile e chiede il rafforzamento della garanzia europea per l'infanzia nell'ambito del QFP post-2027;

([8]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([9]) Testi approvati, P9_TA(2023)0194.
([10]) GU C 177 del 17.5.2023, pag. 115.
([11]) [Riferimento da aggiungere: adozione durante la sessione plenaria del 20 e 21 settembre].

5. accoglie con favore il fatto che, in linea con la posizione del Parlamento, la proposta di revisione non comporta una correzione al ribasso delle dotazioni nazionali preassegnate; sottolinea il ruolo centrale e il valore aggiunto della politica di coesione in quanto politica di investimenti fondamentale dell'Unione e strumento di convergenza;

6. ricorda che, diversamente dai bilanci nazionali, in cui l'inflazione incide sul valore nominale sia delle entrate sia delle spese, i massimali di spesa del QFP sono adeguati sulla base di un deflatore del 2 % applicato ai prezzi del 2018, mentre il massimale delle risorse proprie si adegua all'inflazione; esprime profonda preoccupazione per il fatto che, secondo la Commissione, l'inflazione può ridurre il valore in termini reali del QFP di 74 miliardi di EUR nel periodo di sette anni con un impatto diretto sui beneficiari dei finanziamenti dell'UE;

7. sottolinea tuttavia che, a causa di un'inflazione inaspettatamente elevata, le entrate richieste agli Stati membri per le spese del QFP sono diminuite in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL); osserva altresì che gli sconti per i cinque Stati membri beneficiari sono indicizzati all'inflazione e sono pertanto aumentati a un tasso superiore rispetto ai massimali del QFP, aumentando di conseguenza gli oneri sui restanti Stati membri che devono farsi carico della differenza; chiede come misura immediata l'adeguamento degli sconti sulla base del deflatore del 2 %; ribadisce inoltre la sua posizione di lunga data secondo cui gli sconti e altri meccanismi di correzione dovrebbero essere aboliti;

8. sottolinea che, oltre a ridurre il valore in termini reali del QFP, l'inflazione ha anche innescato un aumento sostanziale dei tassi di interesse, facendo lievitare gli oneri finanziari dell'UE, in particolare in relazione al rimborso del debito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI), riducendo così ulteriormente il bilancio;

9. evidenzia che, anche tenendo in considerazione la proposta di revisione del QFP della Commissione, il totale degli stanziamenti di impegno ammonterebbe solo all'1,03 % dell'RNL e il totale degli stanziamenti di pagamento solo all'1,02 % dell'RNL; ricorda che, in origine, gli stanziamenti di pagamento nell'attuale QFP avrebbero dovuto ammontare all'1,10 % dell'RNL; sottolinea che, in base alle proiezioni, i rafforzamenti proposti dalla Commissione non copriranno l'impatto dell'inflazione;

10. prende atto della valutazione della Commissione secondo cui la revisione proposta richiederà un aumento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nel 2026 e nel 2027; sottolinea che la credibilità dell'Unione dipende dalla capacità di garantire stanziamenti di pagamento adeguati per coprire gli stanziamenti di impegno; evidenzia i ritardi nell'attuazione di alcuni programmi dovuti a una loro tardiva adozione e l'interruzione di progetti a causa della crisi della COVID-19; sottolinea, in tale contesto, il rischio di arretrati nei pagamenti negli ultimi anni del periodo del QFP e nel successivo QFP; insiste, pertanto, sulla necessità di abolire il tetto annuale degli stanziamenti di pagamento per il ricorso allo strumento unico di margine al fine di attenuare tale rischio;

11. ribadisce l'importanza dei principi orizzontali in materia di clima, biodiversità e parità di genere che sono alla base del QFP e di tutte le politiche dell'UE correlate; ricorda che gli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità, così come l'obbligo di rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e di promuovere la parità di genere, sono stabiliti nell'AII e insiste sul fatto che tali disposizioni devono anche essere alla base del QFP aggiornato; invita la Commissione ad adempiere al proprio obbligo, derivante dall'AII, di adottare provvedimenti concreti per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici e dei traguardi concordati;

12. ricorda che la spesa della rubrica 7 dovrebbe essere fissata a un livello tale da garantire che l'UE disponga di un'amministrazione efficace ed efficiente, come proposto dalla Commissione;

13. ribadisce il proprio convincimento che un QFP riveduto debba entrare in vigore entro il 1º gennaio 2024 e prevedere un quadro per il bilancio 2024; insiste, pertanto, sulla necessità di una rapida adozione del regolamento modificato; esprime soddisfazione, a tale riguardo, per il fatto che la Commissione abbia accolto l'invito del Parlamento ad anticipare la revisione e il riesame del QFP;

14. ribadisce la sua richiesta di lunga data che tutti gli strumenti di bilancio che coprono la spesa a livello dell'Unione siano pienamente integrati nel bilancio, garantendo in tal modo la trasparenza, la responsabilità, il pieno controllo democratico e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; insiste sul fatto che l'integrazione di tali strumenti nel bilancio dell'UE non deve comportare una riduzione dei finanziamenti destinati ad altri programmi e politiche dell'UE;

15. sottolinea l'esistenza di un chiaro legame tra il rispetto dello Stato di diritto e l'efficiente esecuzione del bilancio dell'UE; apprezza l'impatto positivo del regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione e ritiene che tale regolamento abbia già agito da deterrente efficace contro le violazioni dello Stato di diritto; ricorda alla Commissione il suo obbligo, derivante dal regolamento, di garantire che i destinatari finali o i beneficiari di fondi dell'UE non siano privati dei fondi dovuti, in particolare qualora vengano adottate misure in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto in linea con il regolamento;

16. è pronto a collaborare attivamente e in modo costruttivo con il Consiglio e la Commissione per garantire che il quadro riveduto, che riguarda l'intera proposta della Commissione, sia adottato tempestivamente ed entri in vigore entro il 1º gennaio 2024; ricorda che, conformemente all'AII, le istituzioni si impegnano a determinare modalità specifiche per cooperare e dialogare durante tutta la procedura che porta all'adozione di una revisione sostanziale del QFP;

Sostegno a lungo termine a favore dell'Ucraina

17. ricorda che l'Unione e i suoi cittadini si sono schierati in prima linea nel sostegno all'Ucraina sin dalle fasi iniziali della guerra, mostrandosi solidali con gli ucraini nella loro lotta per difendere la democrazia dall'autoritarismo; sottolinea che finora il bilancio dell'UE ha fornito assistenza finanziaria per un importo superiore a 30 miliardi di EUR; ribadisce il proprio convincimento che l'Unione debba essere al centro di sforzi costanti per sostenere l'Ucraina a livello finanziario e assisterla nel percorso di adesione all'UE;

18. accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione relativa a una soluzione strutturale a più lungo termine per il fabbisogno finanziario dell'Ucraina ancorata al bilancio dell'UE, che comprenda il sostegno per la stabilità macrofinanziaria, un quadro di investimenti e finanziamenti per la ripresa e la ricostruzione a breve e medio termine, per le riforme collegate all'adesione e per lo sviluppo della capacità amministrativa; ritiene che tale strumento a più lungo termine sia l'unica via praticabile per coinvolgere altri donatori e garantire una spesa efficace e mirata che soddisfi le esigenze dell'Ucraina e dei suoi cittadini; insiste affinché lo strumento per l'Ucraina sia concordato quanto prima a seguito dell'adozione del regolamento QFP riveduto, dato che i finanziamenti a titolo del regolamento AMF+ ([12]) sono previsti solo per il 2023;

19. ritiene ragionevole inserire nello strumento un certo grado di flessibilità, viste le incertezze che circondano la situazione dell'Ucraina; accoglie con favore il fatto che, come indicato nella proposta della Commissione, la riserva per l'Ucraina deve essere mobilitata dall'autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio ed è determinato a garantire che il Parlamento, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, svolga appieno il proprio ruolo in tale processo; invita la Commissione a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità di bilancio di svolgere i propri compiti;

20. evidenzia la necessità di tutelare lo Stato di diritto e gli interessi finanziari dell'Unione nonché di prevenire, individuare e rettificare frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità nell'uso dei fondi dell'Unione in Ucraina, il quale dovrebbe basarsi sui principi della trasparenza e della responsabilità; ritiene che lo strumento debba contenere disposizioni severe e tutele per conseguire tali obiettivi;

Migrazione e sfide esterne

21. deplora il fatto che, anche prima della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, i fondi disponibili a titolo della rubrica 6 (Vicinato e resto del mondo) erano del tutto inadeguati e che il QFP non aveva tenuto conto della prosecuzione dei finanziamenti per le esigenze dei rifugiati provenienti dalla Siria, dall'Iraq e da altri paesi, lasciando uno spazio di manovra pressoché inesistente per affrontare sfide aggiuntive;

22. sottolinea che, specialmente dopo la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il contesto internazionale ha subito un rapido deterioramento per effetto delle crisi alimentare, energetica, climatica ed economica, che hanno notevolmente aumentato la pressione sulla rubrica 6; rileva che, oltre al ripetuto ricorso allo strumento di flessibilità, la riserva dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)-Europa globale è stata esaurita molto rapidamente e utilizzata al di là del suo scopo principale di rispondere alle sfide e alle priorità emergenti, mentre i fondi per l'aiuto umanitario hanno fatto notevole affidamento sulla mobilitazione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (*Solidarity and Emergency Aid Reserve* — SEAR) già fortemente sfruttata, il cui ambito di applicazione si estende al di là dell'aiuto umanitario;

([12]) Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).

23. accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di aumentare il massimale per la rubrica 6 in linea con l'invito del Parlamento, sebbene deplori il fatto che le risorse supplementari non coprano interamente il fabbisogno reale né tengano conto di sviluppi imprevisti; sottolinea che un ulteriore rafforzamento di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti da sommare a quanto proposto dalla Commissione è essenziale per ricostituire la riserva di NDICI-Europa globale e creare in tal modo la capacità per rispondere alle crisi e alle esigenze emergenti; sottolinea che tale aumento garantirebbe la continuità degli aiuti umanitari destinati all'Ucraina, in aggiunta al sostegno nell'ambito dello strumento, nonché ai paesi limitrofi, come la Moldova, fortemente colpita dalla guerra contro l'Ucraina, e al resto del mondo; sottolinea che l'equilibrio interno e la distribuzione tra le linee di bilancio previsti dal regolamento NDICI devono essere rispettati; invita la Commissione ad assicurarsi che i paesi terzi si attengano a norme di condotta rigorose in materia di diritti umani durante tutte le fasi di attuazione della politica esterna dell'Unione, anche per quanto riguarda la migrazione;

24. sottolinea che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, insieme all'aumento della fame e della povertà a livello mondiale, al proliferare dei conflitti armati e a catastrofi naturali più intense e frequenti, stanno costringendo milioni di persone ad abbandonare le loro case e a cercare protezione nell'UE; evidenzia la necessità che l'Unione continui a fornire sostegno agli Stati membri ospitanti per l'accoglienza, la sistemazione e l'integrazione dei rifugiati;

25. sottolinea che la gestione e la protezione efficaci ed eque delle frontiere esterne dell'UE allo scopo di garantire la sicurezza dell'Unione, insieme all'attuazione agevole ed efficiente della politica dell'Unione in materia di migrazione e asilo, sono priorità essenziali e irrinunciabili per preservare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione e il corretto funzionamento dello spazio Schengen; evidenzia la necessità di attuare una politica in materia di migrazione e asilo fondata sulla solidarietà, la responsabilità condivisa e il rispetto dei diritti umani che offra certezza, chiarezza e condizioni accettabili e dignitose alle persone che arrivano nell'UE, conformemente ai valori dell'Unione e agli impegni internazionali;

26. prende atto della valutazione della Commissione secondo cui l'attuazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo richiederà ulteriori 2 miliardi di EUR tra il 2025 e il 2027 a titolo della rubrica 4 (Migrazione e gestione delle frontiere); ritiene che le richieste aggiuntive a carico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nonché delle agenzie decentrate a titolo della rubrica 4 richiedano un ulteriore rafforzamento da aggiungersi alla cifra di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti proposta dalla Commissione e che le risorse supplementari dovrebbero essere disponibili dal 2024;

27. ricorda che la ripartizione esatta dei finanziamenti aggiuntivi tra i vari programmi e le varie linee di bilancio a titolo delle rubriche 4 e 6 deve essere determinata dall'autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio;

La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

28. ribadisce la necessità di garantire l'autonomia strategica aperta dell'Unione, ridurre la dipendenza dai paesi terzi e stimolare gli investimenti in tutta l'Unione in settori strategici essenziali, compresi, tra l'altro, la sanità, le materie prime e lo spazio, facendo progredire al contempo le transizioni verde e digitale; deplora il fatto che la Commissione non abbia rispettato il proprio impegno indicato nel programma di lavoro per il 2023 di adoperarsi «per creare un nuovo Fondo per la sovranità europea»; ritiene che la strategia industriale dell'Unione dovrebbe garantire il corretto funzionamento del mercato unico, evitare distorsioni del mercato, creare condizioni di parità all'interno e all'esterno dell'UE e fare in modo che le persone dispongano delle competenze necessarie;

29. riconosce che, nonostante i suoi limiti in termini di dimensioni e portata, la proposta STEP è potenzialmente in grado di ottenere risultati più rapidamente utilizzando le strutture del programma esistente e cercando la creazione di sinergie; ritiene che la proposta STEP dovrebbe fungere da banco di prova per un Fondo per la sovranità vero e proprio nel prossimo QFP;

30. osserva che la proposta STEP combina la ridefinizione delle priorità dei fondi dei programmi esistenti, compresi i fondi della politica di coesione, con rafforzamenti mirati per programmi specifici a titolo delle rubriche 1 (Mercato unico, innovazione e agenda digitale), 3 (Risorse naturali e ambiente) e 5 (Sicurezza e difesa);

31. sottolinea che, al fine di conseguire gli obiettivi strategici della proposta STEP, rafforzare e plasmare la politica industriale dell'Unione, favorire il sostegno al settore della difesa, oggi più che mai fondamentale per proteggere la sovranità e l'integrità degli Stati membri dell'UE in un panorama della politica di difesa profondamente mutato e molto più complesso, e costruire l'autonomia strategica aperta dell'Unione, garantendo nel contempo condizioni di parità nel mercato unico, i finanziamenti per la proposta STEP dovrebbero essere aumentati, con ulteriori rafforzamenti di 2 miliardi di EUR a prezzi correnti rispetto alla proposta della Commissione nella rubrica 1 e di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti rispetto alla proposta della Commissione nella rubrica 5;

32. sottolinea che dal 2021 sono state attuate importanti riassegnazioni tra le rubriche, il che ha posto i programmi sotto enorme pressione e a rischio di perturbazioni; ricorda la sua posizione di lunga data secondo cui le nuove priorità devono essere finanziate con nuovi fondi, anziché mediante riassegnazioni ricorrenti, e insiste pertanto sulla necessità di nuovi fondi supplementari per garantire l'efficace realizzazione di altri programmi a titolo della rubrica 1;

33. ribadisce il proprio convincimento che gli stanziamenti disimpegnati dovrebbero rimanere nel bilancio ed essere impegnati dall'autorità di bilancio tramite la procedura annuale di bilancio e, a tale riguardo, rimanda alla propria posizione in merito alla revisione del regolamento finanziario; accoglie pertanto con favore il fatto che la proposta STEP presupponga il riutilizzo di 1,2 miliardi di EUR in disimpegni della ricerca a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e che in tal modo la Commissione riconosca implicitamente l'inesattezza delle sue stime per i disimpegni della ricerca alla base dell'accordo del 2020 sul QFP;

34. ricorda la sua richiesta di lunga data per cui tutti gli strumenti di spesa dell'UE dovrebbero essere integrati nel bilancio, nel pieno rispetto del principio dell'unità del bilancio; ritiene, in tale contesto, che la dotazione proposta per il Fondo per l'innovazione a titolo della rubrica 3 rappresenti un progresso importante verso la sua completa iscrizione in bilancio;

Oneri finanziari dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI)

35. è preoccupato per il fatto che l'importo previsto nel QFP per ripagare gli oneri finanziari associati allo strumento EURI è ben al di sotto dei requisiti, e che la Commissione stimi che il disavanzo è compreso tra 17 e 27 miliardi di EUR nel periodo del QFP; sottolinea che, già nel progetto di bilancio, si stima che nel 2024 i maggiori costi dello strumento EURI consumino tutte le risorse dello strumento di flessibilità e circa un terzo delle risorse del comparto a) dello strumento unico di margine;

36. evidenzia che i forti rialzi dei tassi di interesse dallo scoppio della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina hanno portato alla luce le carenze strutturali intrinseche dell'architettura di rimborso del debito nel bilancio dell'UE; ricorda che i costi degli interessi il rimborso del debito dipendono dall'evoluzione del mercato, non costituiscono spese discrezionali e non possono pertanto essere soggetti a un tetto di spesa nell'ambito di un massimale del QFP senza rappresentare un rischio diretto per i programmi di investimento e i loro beneficiari e per la capacità del bilancio di rispondere alle esigenze emergenti;

37. ricorda che il Parlamento ha ripetutamente chiesto una soluzione a tale problema e insistito sul fatto che i costi di rimborso dello strumento EURI siano collocati al di sopra dei massimali del QFP;

38. plaude alla creazione dell'EURI quale strumento speciale al di sopra dei massimali del QFP da mobilitare su richiesta sulla base delle effettive esigenze di rimborso; insiste, tuttavia, affinché lo strumento copra tutti i costi di rimborso dell'EURI, non solo quelli superiori all'importo programmato a titolo della rubrica 2b (Resilienza e valori); sottolinea che uno strumento EURI concepito in tal modo dovrebbe costituire il modello per la gestione di tutti i costi di rimborso dell'EURI nel prossimo QFP;

39. insiste sulla necessità che la Commissione fornisca all'autorità di bilancio informazioni tempestive e dettagliate sui calcoli su cui si basano le previsioni relative agli oneri finanziari dello strumento EURI, compresi i presupposti e i parametri impiegati, al fine di consentire una gestione responsabile dei costi di rimborso;

40. sottolinea la necessità di una serie di fonti di entrate maggiormente diversificate e resilienti per il bilancio dell'UE, al fine di garantire finanziamenti solidi e sostenibili per un QFP rafforzato e potenziato; esorta pertanto il Consiglio ad approvare rapidamente le proposte esistenti sulle nuove risorse proprie e sottolinea la necessità di compiere progressi per quanto riguarda nuove risorse proprie al di là di tali proposte;

Rafforzare la capacità del bilancio di rispondere alle crisi e alle esigenze emergenti

41. sottolinea che il modello proposto per la gestione dei costi di rimborso dello strumento EURI avrebbe l'effetto di ripristinare lo spazio di bilancio nello strumento di flessibilità e nello strumento unico di margine nel periodo dal 2024 al 2027, come indicato nella programmazione finanziaria iniziale del QFP;

42. sottolinea, tuttavia, che il QFP prevede una flessibilità molto esigua, dato che lo strumento di flessibilità e i margini non assegnati ammontano solo all'1,05 % del massimale degli impegni; sottolinea che l'attuale QFP ha fatto notevole affidamento su tale limitata flessibilità e si è purtroppo avvalso del riorientamento della politica di coesione che, pur non essendo uno strumento di risposta alle crisi, è stata ripetutamente utilizzata per colmare le lacune della flessibilità di bilancio o dei meccanismi di risposta alle crisi del QFP, a discapito dei suoi obiettivi strategici a lungo termine;

43. sottolinea altresì le maggiori esigenze, rispetto all'inizio del periodo del QFP, nell'ambito degli aiuti umanitari e della risposta alle crisi all'interno e all'esterno dell'Unione, nonché del sostegno di fronte alle catastrofi naturali, che stanno diventando più frequenti e intense in particolare quale conseguenza dei cambiamenti climatici, e ritiene probabile che tali esigenze aumentino; sottolinea che nel 2021 e nel 2022 la dotazione annuale per la SEAR è stata esaurita e che nel 2023 se ne prevede l'intero utilizzo; deplora il fatto che, a causa dei limiti della SEAR, i beneficiari degli aiuti a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE abbiano ricevuto, in alcuni casi, meno del 50 % degli aiuti che avrebbero altrimenti ottenuto e che abbiano dovuto aspettare a lungo per l'erogazione;

44. ritiene, a tale riguardo, che la proposta della Commissione di incrementare lo strumento di flessibilità e la SEAR rappresenti un passo nella giusta direzione; insiste tuttavia sul fatto che il bilancio dell'UE debba disporre della flessibilità e dello spazio di bilancio necessari per essere in grado di rispondere alle crisi e adattarsi ai fabbisogni emergenti e crescenti;

45. ricorda le sue richieste relative a un aumento nello strumento di flessibilità e nella SEAR nonché a uno strumento speciale aggiuntivo di natura permanente al di sopra dei massimali del QFP che consenta al bilancio dell'UE di adattarsi meglio e reagire rapidamente alle crisi e alle relative conseguenze sociali ed economiche; è consapevole del fatto che, in assenza di tale strumento, resterà difficile assicurare la preparazione dell'Unione a eventi imprevisti, in particolare dato che attualmente il 99,6 % del bilancio dell'Unione è preassegnato; è pronto ad adoperarsi per trovare soluzioni pragmatiche a breve termine, riflettendo nel contempo su una soluzione più strutturale e razionalizzata per il prossimo QFP;

46. sottolinea che la flessibilità di bilancio ha dimostrato di poter stanziare risorse mirate quando sono necessarie e di permettere all'Unione di rispondere a eventi imprevisti e adeguare le sue priorità di spesa in base alle mutevoli necessità politiche ed economiche; insiste, pertanto, affinché lo strumento di flessibilità sia incrementato di 3 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione per il periodo del QFP; ritiene, inoltre, che gli importi decaduti a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione nell'ambito dello strumento di flessibilità, al fine di rafforzare ulteriormente la flessibilità del bilancio;

47. considera improbabile che le richieste a carico della SEAR diminuiscano; ritiene pertanto che il rafforzamento della SEAR sia essenziale per consentire all'Unione di agire in situazioni di emergenza causate da gravi catastrofi naturali o da crisi sanitarie negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione, oltre che per sostenere i paesi terzi che affrontano conflitti, crisi dei rifugiati o catastrofi naturali; insiste, pertanto, affinché la SEAR sia incrementata di 2 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione per il periodo del QFP; deplora la decisione di accorpare la riserva per gli aiuti d'urgenza (*Emergency Aid Reserve* — EAR) e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) nell'attuale QFP, che ha comportato gravi carenze nell'attuazione, e rimanda alla sua posizione secondo cui la SEAR dovrebbe tornare a essere divisa in due sezioni, ovvero l'EAR e l'FSUE;

Raccomandazioni e modifiche

48. chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle raccomandazioni e delle modifiche in appresso:

i) aumentare il massimale della rubrica 1 di 2 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione;

ii) aumentare il massimale della rubrica 4 di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione e applicare tale aumento alla rubrica a decorrere dal 2024;

iii) aumentare il massimale della rubrica 5 di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione;

iv) aumentare il massimale della rubrica 6 di 1 miliardo di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione;

v) aumentare la dotazione dello strumento di flessibilità di 3 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione e rendere nuovamente disponibili nell'ambito dello strumento di flessibilità gli importi decaduti a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;

vi) aumentare la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) di 2 miliardi di EUR a prezzi correnti al di sopra della proposta della Commissione;

vii) prevedere che lo strumento EURI, istituito come strumento speciale al di sopra dei massimali del QFP, copra tutti i costi di rimborso dell'EURI;

viii) sopprimere il massimale annuale degli stanziamenti di pagamento per il ricorso allo strumento unico di margine;

ix) la proposta di regolamento del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Modifica*
(4) Il bilancio dell'UE dovrebbe consentire all'Unione di dare le necessarie risposte politiche alle sfide emergenti e di assolvere gli obblighi giuridici che non possono essere soddisfatti all'interno dei massimali vigenti né dal margine di flessibilità esaurito. È pertanto opportuno innalzare i massimali di spesa in stanziamenti di impegno per le rubriche 1, 3, 5, 6 e 7, compreso il sottomassimale per le spese amministrative delle istituzioni per gli anni 2024, ***2025, 2026 e 2027, nonché il massimale per la rubrica 4 per gli anni*** 2025, 2026 e 2027. Di conseguenza dovrebbero essere aumentati i massimali di spesa in stanziamenti di pagamento per gli anni 2026 e 2027.	(4) Il bilancio dell'UE dovrebbe consentire all'Unione di dare le necessarie risposte politiche alle sfide emergenti e di assolvere gli obblighi giuridici che non possono essere soddisfatti all'interno dei massimali vigenti né dal margine di flessibilità esaurito. È pertanto opportuno innalzare i massimali di spesa in stanziamenti di impegno per le rubriche 1, 3, ***4,*** 5, 6 e 7, compreso il sottomassimale per le spese amministrative delle istituzioni per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Di conseguenza dovrebbero essere aumentati i massimali di spesa in stanziamenti di pagamento per gli anni 2026 e 2027.

Modifica 2

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione	*Modifica*
(11) Data l'incertezza relativa all'andamento futuro dei tassi di interesse e al fine di evitare indebite pressioni sui programmi dell'Unione, è opportuno istituire un nuovo strumento speciale tematico per coprire tutti i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito di NextGenerationEU ***che superano gli importi inizialmente programmati***. I necessari stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione dovrebbero essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP.	(11) Data l'incertezza relativa all'andamento futuro dei tassi di interesse e al fine di evitare indebite pressioni sui programmi dell'Unione, è opportuno istituire un nuovo strumento speciale tematico per coprire tutti i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito di NextGenerationEU. I necessari stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione dovrebbero essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

Modifica 3

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione	*Modifica*
(12) La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza e lo strumento di flessibilità dovrebbero essere rafforzati al fine di mantenere una capacità sufficiente per consentire all'Unione di reagire a circostanze impreviste fino al 2027.	(12) La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza e lo strumento di flessibilità dovrebbero essere rafforzati al fine di mantenere una capacità sufficiente per consentire all'Unione di reagire a circostanze impreviste fino al 2027. ***Al fine di rafforzare ulteriormente la flessibilità del bilancio, è opportuno rendere nuovamente disponibili gli importi decaduti a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nell'ambito dello strumento di flessibilità;***

Modifica 4

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	(12 bis) A causa dei ritardi nell'attuazione di taluni programmi nei primi anni del QFP 2021-2027, compresi programmi molto importanti, vi è il rischio di un arretrato di pagamenti negli ultimi anni del QFP, quando l'attuazione acquista velocità. Al fine di attenuare il rischio e rispettare gli impegni dell'UE, è opportuno rimuovere il massimale annuale degli stanziamenti di pagamento per il ricorso allo strumento unico di margine.

Modifica 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Testo della Commissione	*Modifica*
(2) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	(2) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di ***1 739*** milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.»;	«2. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di ***2 170*** milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.»;

Modifica 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Testo della Commissione	*Modifica*
(3) sono inseriti gli articoli seguenti:	(3) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 10 bis	*«Articolo 10 bis*
Strumento EURI	*Strumento EURI*
1. Lo strumento EURI ***può essere utilizzato*** per finanziare ***i costi aggiuntivi ove, in un dato anno,*** i costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 ***superino i seguenti importi (a prezzi 2018):***	1. Lo strumento EURI ***è mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE*** per finanziare i costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.»;
— 2024 — 1 840 milioni di EUR;	
— 2025 — 2 332 milioni di EUR;	
— 2026 — 3 196 milioni di EUR;	
— 2027 — 4 168 milioni di EUR.	
2. Lo strumento EURI può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.»;	
«Articolo 10 ter	«Articolo 10 ter
Riserva per l'Ucraina	*Riserva per l'Ucraina*
1. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare spese ai sensi del [regolamento relativo allo strumento per l'Ucraina] e si prefigge di erogare un importo annuo indicativo di almeno 2 500 milioni di EUR a prezzi correnti.	1. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare spese ai sensi del [regolamento relativo allo strumento per l'Ucraina] e si prefigge di erogare un importo annuo indicativo di almeno 2 500 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di 50 000 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027. L'importo annuo mobilitato nell'ambito della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera 16 700 milioni di EUR a prezzi correnti.	2. La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di 50 000 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027. L'importo annuo mobilitato nell'ambito della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera 16 700 milioni di EUR a prezzi correnti.
3. La riserva per l'Ucraina ***può essere*** mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.»;	3. La riserva per l'Ucraina ***è*** mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.»;

Modifica 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	(3 bis) l'articolo 11 è così modificato:
	a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	«1. Lo strumento unico di margine comprende:
	a) a partire dal 2022, gli importi corrispondenti ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 da rendere disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno per il periodo 2022-2027;
	b) a partire dal 2022, gli importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento per l'anno n-1 del QFP, per adeguare verso l'alto il massimale di pagamento per il periodo 2022-2027; e
	c) importi supplementari che possono essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP in un dato anno per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, ovvero entrambi, a seconda dei casi, a condizione che siano detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, e che siano detratti integralmente dai margini al di sotto del massimale di pagamento degli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento.
	Qualsiasi adeguamento verso l'alto di cui al primo comma, lettera b), è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento per l'anno n-1.
	Gli importi possono essere mobilitati a norma del primo comma, lettera c), solo se gli importi disponibili ai sensi di tale comma, lettere a) e b), a seconda dei casi, sono insufficienti, e in ogni caso come soluzione di ultima istanza per rispondere a circostanze impreviste.
	Il ricorso al primo comma, lettera c), non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri. Di conseguenza, eventuali importi detratti conformemente a tale lettera non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.»;
	b) il paragrafo 3 è soppresso;

Modifica 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 4

Testo della Commissione	*Modifica*
(4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	(4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a ***1 562*** milioni di EUR (a prezzi 2018).»;	«1. Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a ***2 170*** milioni di EUR (a prezzi 2018)***. Ogni anno, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato di un importo equivalente alla quota dell'importo annuo proveniente dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione decaduto nell'esercizio precedente***.»;

Modifica 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5

Testo della Commissione	*Modifica*
(5) l'allegato I è sostituito dal testo che figura ***nell'allegato del presente regolamento.***	(5) l'allegato I è sostituito dal testo che figura ***in appresso:***

«*ALLEGATO I*

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(milioni di EUR — prezzi 2018)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	**19 712**	**20 211**	**19 678**	***20 399***	***19 715***	***19 821***	***19 624***	***139 160***
2. Coesione, resilienza e valori	**5 996**	**62 642**	**63 525**	**65 079**	**65 286**	**56 787**	**58 809**	**378 124**
2a. Coesione economica, sociale e territoriale	1 666	56 673	57 005	57 436	57 874	48 414	49 066	328 134
2b. Resilienza e valori	4 330	5 969	6 520	7 643	7 412	8 373	9 743	49 990
3. Risorse naturali e ambiente	**53 562**	**52 626**	**51 893**	**52 123**	**51 195**	**49 999**	**49 207**	**360 605**
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	38 040	37 544	36 857	36 054	35 401	34 729	34 015	252 640
4. Migrazione e gestione delle frontiere	**1 687**	**3 104**	**3 454**	***3 791***	***4 302***	***4 359***	***4 910***	***25 607***
5. Sicurezza e difesa	**1 598**	**1 750**	**1 762**	***2 334***	***2 497***	***2 611***	***2 785***	***15 337***
6. Vicinato e resto del mondo	**15 309**	**15 522**	**14 789**	***16 609***	***15 827***	***15 046***	***15 235***	***108 337***
7. Pubblica amministrazione europea	**10 021**	**10 215**	**10 342**	**10 586**	**10 887**	**11 229**	**11 443**	**74 723**
di cui: spese amministrative delle istituzioni	7 742	7 878	7 945	8 107	8 310	8 541	8 660	57 183
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	**107 885**	**166 070**	**165 443**	***170 921***	***169 709***	***159 852***	***162 014***	***1 101 894***
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	**154 065**	**153 850**	**152 682**	**151 436**	**151 175**	***159 978***	***155 025***	***1 078 211***»

o

o o

49. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.